



FOGLIO D'INFORMAZIONE

Previdenza per la vecchiaia 2020 – L'aliquota di conversione nella previdenza professionale

Il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020. L'obiettivo principale della riforma è garantire le prestazioni della previdenza per la vecchiaia. In questo contesto è prevista una riduzione dell'aliquota di conversione¹ nella previdenza professionale obbligatoria, accompagnata da misure compensative per evitare la riduzione delle rendite. La presente scheda informativa spiega i motivi della riduzione dell'aliquota di conversione, ne mostra l'attuazione e illustra le misure compensative previste.

L'aliquota di conversione deve essere commisurata alla speranza di vita e agli interessi

L'aliquota di conversione serve a calcolare la rendita di vecchiaia annua nella previdenza professionale. Per il 2014, la LPP obbligatoria² prevede un'aliquota uniforme del 6,8 per cento sia per gli uomini che per le donne (rispettivamente, all'età di 65 e di 64 anni). Per esempio, una persona che al momento del pensionamento disponesse di un avere di vecchiaia di 500 000 franchi riceverebbe una rendita annua di 34 000 franchi (fr. 500 000 x 6,8 : 100). L'aliquota di conversione deve essere fissata in modo tale che l'avere di vecchiaia accumulato (interessi compresi) sia sufficiente per versare la rendita fino all'ultimo. Per essere adeguata, l'aliquota di conversione deve dunque basarsi sulla speranza di vita media dei beneficiari di rendite e sui rendimenti attesi sui mercati finanziari.

Un'aliquota minima di conversione troppo elevata compromette la previdenza professionale

Se l'aliquota minima di conversione è troppo elevata, l'avere di vecchiaia dell'assicurato non basta per finanziare la rendita per tutta la durata di versamento. L'istituto di previdenza ha tuttavia l'obbligo di garantirla e, quindi, di pagarla. Di conseguenza deve procurarsi le risorse finanziarie mancanti al finanziamento delle rendite correnti, ad esempio attingendo ai redditi patrimoniali degli assicurati attivi e/o prelevando premi di rischio troppo alti dai datori di lavoro e dagli assicurati. Questo comporta una redistribuzione in contrasto con il sistema di finanziamento del 2° pilastro, in cui ognuno risparmia per la propria rendita. Da un lato, tale redistribuzione grava sugli assicurati attivi, determinando una riduzione dei salari netti e soprattutto averi di vecchiaia più bassi e quindi rendite più esigue in futuro; dall'altro, mette a repentaglio anche la stabilità finanziaria degli istituti di previdenza, in particolare di quelli che offrono solo le prestazioni obbligatorie o piani previdenziali supplementari in misura limitata.

Riduzione graduale dell'aliquota di conversione al 6 per cento

A causa del basso livello degli interessi sui mercati finanziari, negli ultimi dieci anni, di norma gli istituti di previdenza non hanno raggiunto i rendimenti richiesti dall'aliquota di conversione attuale, ovvero circa il 5 per cento, e in base alle conoscenze attuali³ non vi riusciranno nemmeno a lungo termine. Se inoltre si


¹ Trattandosi di una prescrizione minima, si parla anche di «aliquota minima di conversione».

² Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

³ M. Eichler et al., «Gesamtwirtschaftliche Entwicklungsszenarien bis 2035 sowie Auswirkungen auf Finanzmärkte und Anlagerenditen», in *Beiträge zur Sozialen Sicherheit*, rapporto di ricerca n. 7/14, Berna 2014 (disponibile in tedesco, con riassunto in italiano).

tiene conto dell'evoluzione della speranza di vita, l'adeguamento dell'aliquota di conversione appare indispensabile. Per questo, la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 prevede di ridurre l'aliquota minima di conversione della previdenza professionale obbligatoria dal 6,8 al 6 per cento. Questo adeguamento verrebbe attuato nell'arco di quattro anni, con una riduzione di 0,2 punti percentuali l'anno.

L'aliquota di conversione LPP si applica solo alla parte obbligatoria della previdenza professionale. Le casse pensioni che assicurano anche prestazioni sovraobbligatorie possono applicare un'aliquota di conversione più bassa in base a un calcolo misto, a condizione di garantire almeno le prestazioni minime stabilite nella LPP.



Il grafico mostra che da oltre dieci anni i rendimenti del capitale sono mediamente inferiori al 5 per cento (linea tratteggiata), ovvero quello necessario per un'aliquota di conversione del 6,8 per cento. La tendenza dei rendimenti nel lungo periodo è negativa.

Misure compensative per garantire il livello delle rendite

Un'aliquota di conversione inferiore comporta una rendita d'importo inferiore. Uno degli obiettivi principali della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 è però il mantenimento del livello attuale delle prestazioni anche nel 2° pilastro. Pertanto occorrono misure compensative nella LPP. La costituzione del capitale deve essere potenziata in modo da compensare gli effetti della riduzione dell'aliquota di conversione. A tal fine la revisione prevede la soppressione della deduzione di coordinamento e l'adeguamento delle aliquote degli accrediti di vecchiaia.

Secondo il diritto vigente, il salario assicurato nella previdenza professionale obbligatoria è calcolato applicando al salario annuo fino a 84 240 franchi la cosiddetta «deduzione di coordinamento». La deduzione di coordinamento è pari ai sette ottavi della rendita annua massima AVS, ossia attualmente a 24 570 franchi. La legge prescrive le percentuali minime del salario assicurato da accreditare al conto di vecchiaia. Queste aliquote degli accrediti di vecchiaia, graduate dal 7 al 18 per cento in funzione dell'età (cfr. *Tabella 1 – Deduzione di coordinamento e aliquote degli accrediti di vecchiaia*), servono a calcolare gli accrediti di vecchiaia annui che fino al pensionamento costituiranno l'aver di vecchiaia unitamente ai redditi da capitale.

Nell'avamprogetto che il Consiglio federale ha posto in consultazione il 20 novembre 2013 si proponeva di ridurre la deduzione di coordinamento a un quarto del salario conseguito (invece degli attuali sette ottavi della rendita massima AVS) e di aumentare le aliquote degli accrediti di vecchiaia. Il salario assicurato più alto e gli accrediti di vecchiaia più consistenti avrebbero determinato un avere di vecchiaia più elevato e compensato la riduzione dell'aliquota di conversione. Al contempo, si prevedeva di modificare la graduazione delle aliquote degli accrediti di vecchiaia in modo che esse non aumentassero più tra il compimento dei 45 anni e l'età di riferimento. Attualmente le aliquote sono del 15 per cento a partire dai 45 anni e del 18 per cento a partire dai 55, il che rende gli assicurati ultracinquantacinquenni più cari per i datori di lavoro rispetto ai colleghi più giovani.

La soppressione della deduzione di coordinamento semplifica il sistema

Con la soluzione ora scelta nel messaggio, il Consiglio federale conferma sostanzialmente il piano previsto, in particolare per quanto concerne la graduazione delle aliquote degli accrediti di vecchiaia in funzione dell'età. Tuttavia, si intende cogliere l'occasione della revisione anche per semplificare il sistema della previdenza professionale. Per questo, si propone non solo di abbassare la deduzione di coordinamento, ma di rinunciarvi del tutto. Dato che in tal modo il salario assicurato crescerà ulteriormente, le aliquote degli accrediti di vecchiaia dovranno essere adeguatamente ridotte. Nonostante la riduzione delle aliquote, il salario assicurato più elevato comporterà accrediti di vecchiaia più ingenti e di conseguenza anche un capitale di vecchiaia più consistente. In questo modo gli effetti della riduzione dell'aliquota di conversione saranno compensati e l'importo della rendita di vecchiaia resterà invariato.

Tabella 1 – Deduzione di coordinamento e aliquote degli accrediti di vecchiaia

	<i>Età</i>	<i>Disciplinamento vigente</i>	<i>Consultazione</i>	<i>Messaggio</i>
Deduzione di coordinamento		7/8 della rendita di vecchiaia massima AVS	1/4 del salario AVS	Soppressa
Aliquote degli accrediti di vecchiaia	25–34 anni	7 %	7 %	5 %
	35–44 anni	10 %	11,5 %	9 %
	45–54 anni	15 %	17,5 %	13 %
	A partire dai 55 anni	18 %	17,5 %	13 %

Le due tabelle seguenti mostrano le ripercussioni concrete della soppressione della deduzione di coordinamento e dell'adeguamento delle aliquote degli accrediti di vecchiaia. Dato che il salario assicurato (colonna 2) aumenta, gli accrediti di vecchiaia sono più elevati, nonostante l'aliquota degli accrediti di vecchiaia più bassa rispetto ad oggi. Di conseguenza, il capitale di vecchiaia aumenta, il che compensa gli effetti della riduzione dell'aliquota di conversione nel calcolo della rendita. Rispetto alla proposta dell'avamprogetto gli importi degli accrediti di vecchiaia restano praticamente invariati.

Tabella 2 – La misura nel caso di un 50enne con un salario di 80 000 franchi

	<i>Deduzione di coordinamento</i>	<i>Salario assicurato</i>	<i>Aliquota degli accrediti di vecchiaia</i>	<i>Accrediti di vecchiaia</i>
Disciplinamento vigente	24 570 fr.	55 430 fr.	15 %	8 315 fr.
Consultazione	20 000 fr.	60 000 fr.	17,5 %	10 500 fr.
Messaggio	0 fr.	80 000 fr.	13 %	10 400 fr.

Tabella 3– La misura nel caso di un 40enne con un salario di 40 000 franchi

	<i>Deduzione di coordinamento</i>	<i>Salario assicurato</i>	<i>Aliquota degli accrediti di vecchiaia</i>	<i>Accrediti di vecchiaia</i>
Disciplinamento vigente	24 570 fr.	15 430 fr.	10 %	1 543 fr.
Consultazione	10 000 fr.	30 000 fr.	11,5 %	3 450 fr.
Messaggio	0 fr.	40 000 fr.	9 %	3 600 fr.

Misura supplementare a favore della generazione di transizione

Il processo di risparmio nella previdenza professionale è di lunga durata: l'aver di vecchiaia viene accumulato per anni. Questo comporta che anche la misura descritta, volta a compensare la riduzione dell'aliquota di conversione, produrrà pienamente i suoi effetti solo in un'ottica di lungo periodo. Nel caso degli assicurati più giovani, che si trovano a metà o all'inizio del processo di risparmio, questa misura permette di compensare interamente gli effetti della riduzione dell'aliquota di conversione. Gli assicurati più anziani, ovvero quelli che all'entrata in vigore della riforma avranno più di 40 anni, non avranno invece il tempo necessario

per accumulare un capitale di vecchiaia sufficiente fino all'età di riferimento. Si prevede pertanto di sostenere gli assicurati di questa generazione di transizione nel processo di risparmio. Al raggiungimento dell'età di riferimento, quando riscuoteranno la rendita il fondo di garanzia colmerà le loro lacune di risparmio con un versamento unico all'istituto di previdenza. In tal modo l'onere a carico della generazione di transizione sarà sostenuto da tutti gli assicurati nella previdenza professionale obbligatoria, poiché il fondo di garanzia è finanziato con i contributi di tutti gli istituti di previdenza registrati.

Questa misura è limitata a un periodo transitorio di 25 anni, allo scadere del quale tutti coloro che all'entrata in vigore della riforma avevano almeno 40 anni avranno raggiunto l'età di riferimento.

Informazioni

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Servizio Comunicazione

tel. 058 462 77 11, kommunikation@bsv.admin.ch.